

## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, mercoledì 21 gennaio 2009

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIA ORSI • (0961) 856051-31

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria  
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

*Il 1° e il 16 di ogni mese:*

### PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

#### SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

#### SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

### PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

#### SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

#### SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

*Ordinariamente il venerdì di ogni settimana*

### PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA SEZIONE I

#### Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 15 gennaio 2009, n. 1

**Ulteriori disposizioni in materia sanitaria** Pag. 902

LEGGI REGIONALI 15 gennaio 2009, n. 2

**Norme per la istituzione di un Parco storico rievocativo del decennio francese in Calabria** Pag. 904

LEGGI REGIONALI 15 gennaio 2009, n. 3

**Disposizioni regionali sui bandi relativi a finanziamenti in materia di programmazione unitaria** Pag. 905

LEGGI REGIONALI 15 gennaio 2009, n. 4

**Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di attività produttive, lavoro ed istruzione** Pag. 906

## PARTE PRIMA

### SEZIONE I

#### Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 15 gennaio 2009, n. 1

**Ulteriori disposizioni in materia sanitaria.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1

1. In applicazione del principio di omnicomprensività del trattamento economico, di cui alla legge regionale 18 febbraio 1994, n. 8 e alle altre norme in materia di compensi ai componenti le Commissioni sanitarie per l'accertamento delle invalidità, la partecipazione del personale delle Aziende sanitarie e ospedaliere, dipendente dalle stesse o convenzionato a qualsiasi titolo, alle Commissioni per l'accertamento dello stato di invalidità, non comporta il diritto a compensi aggiuntivi diversi da quelli previsti negli accordi contrattuali di riferimento.

2. L'onere per la partecipazione ai lavori delle Commissioni per l'accertamento delle invalidità di un sanitario in rappresentanza delle Associazioni di invalidi, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, rimane a carico della Azienda sanitaria cui appartiene la Commissione.

#### Art. 2

1. La partecipazione del personale delle Aziende sanitarie e ospedaliere, dipendente dalle stesse o convenzionato a qualsiasi titolo e di personale esterno al Servizio sanitario regionale, non comporta oneri a carico della Regione Calabria, fatta eccezione per il rimborso spese, se ed in quanto dovuto, che rimane comunque a carico dell'Ente di appartenenza.

#### Art. 3

1. Il comma 2, dell'art. 2, della Legge regionale 9 aprile 1990, n. 18 è così modificato:

«La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma precedente, sentiti i pareri dei Comuni interessati, delle Aziende sanitarie provinciali e di una apposita commissione regionale nominata su proposta del competente Assessore regionale formata da un dirigente di ruolo del Dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie che la presiede e da tre farmacisti individuati congiuntamente dai relativi Ordini provinciali dei farmacisti e dall'Associazione dei titolari e dall'Associazione dei non titolari di farmacie, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta, scaduto il quale provvede alla nomina la Giunta regio-

nale. Esercita le funzioni di Segretario un funzionario dello stesso dipartimento. La partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito.

#### Art. 4

1. All'articolo 16 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 viene aggiunto il seguente comma 1 bis: «L'immissione in servizio dei vincitori di procedure selettive previamente autorizzate, avviene senza ulteriore autorizzazione regionale, purché entro e non oltre un anno dall'autorizzazione, ferma restando la verifica della disponibilità finanziaria.

#### Art. 5

1. Ove la normativa nazionale non preveda diversamente, è fatto divieto alle Aziende sanitarie provinciali ed ospedaliere di conferire o rinnovare incarichi di direzione di struttura complessa al personale non in possesso del diploma di laurea.

#### Art. 6

1. Le Aziende sanitarie provinciali ed ospedaliere, previo superamento di apposita selezione riservata, procedono ad assunzione a tempo indeterminato del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato che abbia stipulato il contratto in data anteriore al 28 settembre 2007 e che sia in servizio al 31 dicembre 2008. L'assunzione a tempo indeterminato potrà avvenire a domanda dell'interessato e sul posto dallo stesso occupato, previo mantenimento in servizio nelle forme di legge fino alla definizione delle procedure di cui al presente articolo, anche ai fini della maturazione dell'anzianità richiesta dei tre anni, ove non maturati, nell'ultimo quinquennio.

#### Art. 7

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 8, comma 1 bis del D.Lgs. 31/12/1992 n. 502, e successive modifiche ed integrazioni e dell'Accordo Collettivo Nazionale della Medicina generale del 23/3/2005, la Regione provvede all'inquadramento in ruolo dei medici a tempo indeterminato, attualmente incaricati nell'emergenza sanitaria, previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/12/1992 n. 502, a condizione che gli stessi abbiano maturato almeno cinque anni di attività a regime di convenzione, di cui almeno tre nell'emergenza.

#### Art. 8

1. I medici titolari di continuità assistenziale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed utilizzati in attività diverse, da almeno tre anni presso le Aziende sanitarie della Regione, possono chiedere, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrati nel relativo posto in organico, previo giudizio di idoneità ove già non esperito.

2. I Dirigenti generali delle Aziende adottano, nell'area della continuità assistenziale, misure organizzative comportanti una riduzione della spesa corrente.

#### Art. 9

1. I medici della Medicina dei Servizi risultati idonei ed inseriti negli elenchi di cui ai decreti dirigenziali n. 17301 del 17/11/2005 e 12611 del 6/10/2006 del Dipartimento regionale Tutela della salute sono inquadrati in ruolo, nei posti in atto occupati nelle aree previste dal decreto dirigenziale n. 416 del 17/7/2000 dello stesso Dipartimento.

2. I Dirigenti generali delle Aziende adottano misure organizzative comportanti una riduzione della spesa corrente.

#### Art. 10

1. L'assunzione a tempo indeterminato ovvero l'immissione nei ruoli organici del personale di cui alla presente legge è subordinata al rispetto del vincolo previsto dall'articolo 1, comma 565, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla esistenza dei relativi posti in organico, alla disponibilità finanziaria, nonché alle motivate esigenze per la stabile copertura dei posti.

2. Gli atti assunti in esecuzione della presente norma diventano efficaci decorsi trenta giorni dalla ricezione degli stessi da parte del Dirigente generale del Dipartimento regionale Tutela della salute, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della Legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 ed a condizione che il Dirigente generale non inviti l'Azienda all'esercizio dei poteri di autotutela.

#### Art. 11

1. Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge ed ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, i Direttori generali delle Aziende sanitarie ed ospedaliere indicano le esigenze di servizio che giustificano le modalità di copertura dei posti nelle forme indicate negli articoli precedenti.

#### Art. 12

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 15 gennaio 2009

**Loiero**

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2009, n. 2

**Norme per la istituzione di un Parco storico rievocativo del decennio francese in Calabria.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

*Oggetto*

1. La Regione promuove e sostiene l'istituzione di un Parco Storico attraverso la realizzazione di un itinerario storico-culturale-didattico riferito al periodo 1806-1815, caratterizzato dall'avvento dell'esercito napoleonico in Calabria per liberare il territorio dal dominio borbonico.

**Art. 2**

*Finalità e obiettivi*

1. Il Parco Storico è lo strumento per programmare ed attuare iniziative finalizzate alla rievocazione, alla conoscenza e alla divulgazione degli eventi bellici sviluppatasi nei territori dei Comuni di cui al successivo articolo 3, teatro delle battaglie tra l'esercito transalpino e i borboni alleati con gli inglesi.

2. Le attività del Parco Storico sono finalizzate a:

a) restaurare e conservare il patrimonio storico dei siti dove si sono consumati gli avvenimenti bellici durante il decennio, previa individuazione e delimitazione delle aree in sede di predisposizione del piano di cui al successivo articolo 9;

b) attrezzare di supporti informatici, segnaletica di percorso, nonché la realizzazione di strutture museali e artistiche, arricchite di biblioteche tematiche per favorire la migliore fruizione pubblica dei luoghi;

c) organizzazione di manifestazioni storico-culturali finalizzati non solo a ricostruire sul piano militare e politico i fatti storici, ma anche a definire ed approfondire la conoscenza di usi e costumi del tempo;

d) sviluppare programmi educativi per scuole o gruppi a scopo didattico, quali strumenti idonei ad approfondire la particolare fase storica attraverso fonti e testimonianze sugli eventi che hanno segnato la presenza napoleonica in Calabria;

e) pianificare visite guidate, organizzate in maniera sistematica ed aperte a tutti, per un'azione informativa, a sostegno sia della domanda di turismo culturale, sia a supporto di approcci specialistici e accademici;

f) attivare collaborazioni con organismi ed associazioni già implementate, con cui concludere in convenzione forme di partenariato informativo e gestionale;

g) favorire attività di studio e ricerca per il recupero di reperti, resti ossei, armi e beni appartenuti ai protagonisti delle vicende.

**Art. 3**

*Consorzio*

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede alla formalizzazione della costituzione di un Consorzio obbligatorio, quale Ente deputato alla gestione di tutte le attività di competenza del Parco Storico, cui sono chiamati a farne parte i Comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Sant'Onofrio, Stefanacani, Filogaso, Zambrone, Jo-

nadi, Mileto, Filandari, Marcellinara, Staletti, Catanzaro, Maida, Lamezia Terme, Acri, Aiello Calabro, Amantea, San Giovanni in Fiore, Corigliano, Rossano, Crotona, Palmi, Scilla, Reggio Calabria e l'Associazione culturale onlus «G. Murat» di Pizzo.

2. Con il provvedimento di costituzione di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale o suo delegato provvede alla convocazione ed all'insediamento dell'assemblea generale consortile composta da un rappresentante per ogni soggetto partecipante.

3. L'assemblea generale consortile elegge, con votazioni separate, il Presidente e il Consiglio Direttivo, mentre il Collegio dei Revisori, in numero di tre compreso il Presidente, è nominato dalla Giunta regionale.

**Art. 4**

*Organi esecutivi*

1. Sono Organi esecutivi del Consorzio:

a) l'Assemblea generale;

b) il Comitato Esecutivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori.

**Art. 5**

*Comitati consultivi*

1. Sono organi consultivi del Consorzio:

a) il Comitato per la ricerca e la consulenza storica;

b) il Comitato tecnico scientifico.

**Art. 6**

*Statuto*

1. Entro il termine di 180 giorni dalla costituzione degli Organi, l'Assemblea generale consortile provvede all'adozione dello Statuto, soggetto all'approvazione della Giunta regionale che vi provvede entro 60 giorni dal ricevimento, trascorsi i quali, si intende tacitamente approvato e diventa esecutivo a seguito della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Eventuale richiesta di modifiche o integrazioni sospende, per una sola volta, il termine sopra indicato che riprende vigore dalla data di acquisizione delle controdeduzioni.

2. Lo Statuto disciplina, tra l'altro:

a) funzioni, competenze e durata in carica degli Organi di cui agli articoli 4 e 5;

b) forme e modalità di gestione dei beni di proprietà di amministrazioni pubbliche ovvero di proprietà o in disponibilità di privati;

c) organizzazione della struttura burocratica, tenendo conto che il Consorzio deve avvalersi esclusivamente di personale proveniente dagli Enti consorziati utilizzando gli istituti previsti dalla normativa vigente per il personale degli Enti locali;

d) le quote di partecipazione dei singoli soggetti di cui al precedente articolo 3, con esclusione dell'Associazione «G. Murat».

**Art. 7***Entrate del Consorzio*

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:
- a) contributi annuali fissi degli Enti consorziati;
  - b) contributi ordinari o straordinari della Regione;
  - c) contributi straordinari provenienti da altre Istituzioni pubbliche e private;
  - d) proventi derivanti dalla gestione di attrezzature, impianti e servizi istituiti nell'ambito del Parco.

**Art. 8***Disciplina gestionale*

1. Tutte le attività gestionali e contabili del Consorzio restano disciplinate dalla normativa vigente per gli Enti locali.

**Art. 9***Strumenti di pianificazione*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assemblea generale consortile, su proposta del Comitato direttivo, adotta il Piano territoriale del Parco Storico che è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisizione, trascorsi i quali si intende approvato.

2. Il termine di cui al comma 1 si può interrompere, per una sola volta, in caso di richiesta di modifiche e integrazioni, e riacquista vigore dalla data di ricevimento delle controdeduzioni.

3. A conclusione dell'iter il Presidente del Parco provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**Art. 10***Promozione e coordinamento regionale*

1. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, coordinamento istituzionale e controllo.

**Art. 11***Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 gennaio 2009

**Loiero**

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2009, n. 3

**Disposizioni regionali sui bandi relativi a finanziamenti in materia di programmazione unitaria.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

1. La presente legge si applica ai bandi pubblicati dall'Ente Regione o da suoi delegati che attivano risorse finanziarie derivanti dalla programmazione unitaria dei finanziamenti aggiuntivi nazionali, fondi FAS, e comunitari, fondi strutturali.

2. Per i bandi di cui al comma 1 la decorrenza dei termini di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti concessi nell'ambito della programmazione unitaria è comunque sospesa di diritto dall'1 al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

3. Al termine del periodo di sospensione di cui al comma 2 sono rinnovate le procedure di pubblicità previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 15 gennaio 2009

**Loiero**

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2009, n. 4

**Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di attività produttive, lavoro ed istruzione.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

*(Finalità e oggetto)*

1. La Giunta regionale è delegata, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, alla redazione di tre Testi unici che riordinano e coordinano l'intera disciplina legislativa regionale rispettivamente in materia di attività produttive, lavoro e istruzione, cultura e beni culturali.

2. Le fonti normative da inserire prioritariamente nei tre testi unici di cui al comma precedente sono indicate in appositi elenchi di cui agli allegati A, B e C. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare detti elenchi con le disposizioni regolamentari ed amministrative direttamente riferite ai singoli settori, nonché a tenere conto delle leggi regionali parzialmente attinenti alle materie oggetto del riordino.

**Art. 2**

*(Caratteri e criteri del riordino e del coordinamento)*

1. I Testi unici, ripartiti in libri, se necessario, titoli, capi, articoli, cui andrà apposta una rubrica se ne sono privi:

a) adeguano e semplificano il linguaggio normativo;

b) apportano le modifiche necessario per garantire la coerenza logica e sistematica delle norme, eliminando ridondanze, sovrapposizioni, duplicazioni;

c) elencano le disposizioni vigenti che vengono riordinate e coordinate;

d) recano in unico articolo finale l'abrogazione esplicita delle leggi e delle norme che hanno concorso alla sua formazione, nonché delle altre eventuali disposizioni, non collocate nel Testo unico, che vengono abrogate;

e) aggiornano l'indicazione di organi od uffici rispetto ad una nuova loro denominazione o in relazione ad una nuova ripartizione di competenze derivante da altre disposizioni;

f) prevedono la semplificazione delle procedure amministrative;

g) aggiornano i rinvii ad altre disposizioni che non corrispondano più allo stato della legislazione;

h) correggono gli errori materiali.

**Art. 3**

*(Termini)*

1. Le proposte dei Testi unici, corredate da apposite relazioni di accompagnamento, sono trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 4**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

**Allegato A**

Elenco fonti normative in materia di «Attività produttive» (Artigianato, Commercio e mercati, Industria)

ARTIGIANATO

Legge regionale 22 maggio 1980, n. 9 «Delega in materia di artigianato e istituzione degli uffici di pianificazione delle comunità montane»;

Legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane»;

Legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 «Disciplina dell'artigianato»;

Legge regionale 18 gennaio 1991, n. 1 «Legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 – Disciplina dell'artigianato – Modifica art. 42»;

Legge regionale 26 ottobre 1994, n. 23 «Legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 – Modificazioni ed integrazioni degli art. 21, 26 e 36»;

Legge regionale 26 febbraio 2002, n. 11 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 ed alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 23 recante: «Disciplina dell'artigianato»;

Legge regionale 15 marzo 2002, n. 15 «Norme sulla tutela, il recupero e la promozione dell'artigianato artistico e tipico della Calabria»;

Legge regionale 14 aprile 2004, n. 12 «Fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito alle imprese artigiane».

COMMERCIO E MERCATI

Legge regionale 15 dicembre 1972, n. 7 «Adesione alla Regione Calabria alla costituenda "Società Centro Commerciale Autoporto" SARC. S.p.A. di Reggio Calabria»;

Legge regionale 16 gennaio 1985, n. 5 «Direttive regionali in materia di orari di negozi di attività di vendita al dettaglio di

impianti stradali di distribuzione di carburanti e di pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande»;

Legge regionale 8 aprile 1988, n. 10 «Norme per la partecipazione della Regione a Società consortili per la costruzione e gestione di mercati agro alimentari all'ingrosso di rilevanza nazionale, regionale e provinciale (art. 11 comma 16 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 e direttive CIPE 14/10/1986)»;

Legge regionale 12 aprile 1990, n. 22 «Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici»;

Legge regionale 5 maggio 1990, n. 56 «Disciplina Commercii o Mercati all'ingrosso»;

Legge regionale 24 luglio 1991, n. 11 «Disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività di promozione commerciale»;

Legge regionale 11 giugno 1999, n. 17 «Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa»;

Legge regionale 11 giugno 1999, n. 18 «Disciplina delle funzioni attribuite alla regione in materia di commercio su aree pubbliche»;

Legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 «Norme per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati»;

Legge regionale 26 febbraio 2002, n. 10 «Zona franca del porto di Gioia Tauro»;

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21 «Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità – istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari»;

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22 «Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità in Calabria»;

#### Fonti regolamentari

Regolamento del 10 maggio 2005 n. 4, recante: «Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Istituzione di un osservatorio dei prezzi, dei consumi e delle attività produttive» (Art. 14 bis L.R. n. 8 del 26/6/03)».

Regolamento del 5 ottobre 2006, n. 1, recante: «Regolamento regionale n. 4 del 10 maggio 2005 recante – Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Istituzione di un osservatorio dei prezzi, dei consumi e delle attività produttive» (Art. 14 bis L.R. n. 8 del 26/6/03) – Modificazioni».

#### INDUSTRIA

Legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive»;

Legge regionale 24 marzo 1982, n. 9 «Gestione dello stabilimento per la lavorazione del legno di Bovalino»;

Legge regionale 17 agosto 1984, n. 25 «Interventi a favore dei consorzi fidi tra le piccole e medie imprese operanti in Calabria»;

Legge regionale 24 aprile 1986, n. 18 «Modifica del 2° comma dell'art. 1 della Legge regionale 17 agosto 1984, n. 25 recante: «Interventi a favore dei consorzi fidi tra le piccole e medie imprese operanti in Calabria»;

Legge regionale 5 maggio 1990, n. 37 «Scioglimento del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del golfo di Policastro con sede in Maratea»;

Legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 «Nuovo regime giuridico dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale»;

Legge regionale 3 maggio 2001, n. 17 «Interventi a sostegno di iniziative infrastrutturali ed imprenditoriali per lo sviluppo del New Economy in Calabria».

#### Allegato B

##### Elenco fonti normative in materia di «Lavoro»

Legge regionale 24 maggio 1980, n. 13 «Applicazione della Legge n. 33 del 29 febbraio 1980 relativa all'occupazione giovanile»;

Legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 «Interventi per l'attivazione di progetti socialmente utili»;

Legge regionale 14 febbraio 2000, n. 2 «Progetto giovani»;

Legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4 «Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria»;

Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 «Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469»;

Legge regionale 3 maggio 2001, n. 17 «Interventi a sostegno di iniziative infrastrutturali ed imprenditoriali per lo sviluppo della New Economy in Calabria»;

Legge regionale 26 novembre 2001, n. 27 «Costituzione e disciplina della Consulta per la valorizzazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali»;

Legge regionale 26 novembre 2001, n. 32 «Norme per la promozione e lo sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità»;

Legge regionale 2 agosto 2002, n. 28 «Modifiche alla Legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4»;

Legge regionale 3 ottobre 2002, n. 37 «Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4»;

Legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 «Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità»;

Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 4 «Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 20, recante: «Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità»;

Legge regionale 12 novembre 2004, n. 26 «Incentivi alla residenzialità dei giovani laureati per lo sviluppo in Calabria dell'economia della conoscenza»;

Legge regionale 20 novembre 2006, n. 13 «Integrazione alla Legge regionale n. 20/2003»;

Legge regionale 5 marzo 2008 n. 3 «Modifiche art. 11 della Legge regionale 12 novembre 2004, n. 26».

### Allegato C

Elenco fonti normative in materia di «Istruzione, Cultura e Beni culturali»

Legge regionale 20 giugno 2007, n. 13 «Fondazione Angelo Frammartino – Onlus – Adesione»;

Legge regionale 21 agosto 2006, n. 6 «Patto d'amicizia tra la Calabria ed il West Virginia»;

Legge regionale 12 novembre 2004, n. 26 «Incentivi alla residenzialità dei giovani laureati per lo sviluppo in Calabria dell'economia della conoscenza»;

Legge regionale 29 dicembre 2004, n. 33 «Norme in favore dei calabresi nel mondo e sul coordinamento delle relazioni esterne»;

Legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3 «Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale»;

Legge regionale 26 novembre 2003, n. 25 «Istituzione della giornata regionale contro ogni forma di terrorismo»;

Legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 «Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria»;

Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 «Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali – (Capo IV e V articoli da 134 a 135)»;

Legge regionale 7 agosto 2002, n. 32 «Intervento della Regione Calabria per le celebrazioni del IX centenario della morte di S. Bruno di Colonia»;

Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria»;

Legge regionale 2 maggio 2001, n. 16 «Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo della persona»;

Legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 «Riconoscimento della Fondazione Rubbettino – Cosenza»;

Legge regionale 2 giugno 1999, n. 15 «Fondazione internazionale Ferramonti di Tarsia per l'amicizia tra i popoli»;

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 12 «Istituzione sezione calabrese dell'Istituto italiano per gli Studi Filosofici»;

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 11 «Riconoscimento dell'associazione "La città futura" – Laboratorio politico culturale»;

Legge regionale 2 febbraio 1998, n. 3 «Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 9 novembre 1989, n. 6 concernente: «Norme per la costituzione dello Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (Iraceb)»;

Legge regionale 3 maggio 1995, n. 38 «Erogazione di un contributo annuo a favore della «Compagnia di Balletti Alfonso Rendano» – Cosenza»;

Legge regionale 26 aprile 1995, n. 36 «Contributi alla fondazione Piccolo Museo S. Paolo con sede in Reggio Calabria»;

Legge regionale 26 aprile 1995, n. 35 «Contributo al Centro romanistico internazionale «Copanello» con sede in Catanzaro»;

Legge regionale 26 aprile 1995, n. 34 «Riconoscimento e sostegno dei premi di cultura Rhegium Julii»;

Legge regionale 26 aprile 1995, n. 31 «Norme in materia di musei degli Enti locali e di interesse locale»;

Legge regionale 26 aprile 1995, n. 30 «Contributo all'Associazione Culturale AM International Pinacoteca arte contemporanea con sede a Bivongi (RC)»;

Legge regionale 26 aprile 1995, n. 29 «Contributo annuale all'Associazione Calabrese per l'Archeologia Industriale Centro Studi di ricerca e di documentazione per la Calabria, con sede a Bivongi RC»;

Legge regionale 26 aprile 1995, n. 28 «Costituzione fondazione «Rumori Mediterranei – Festival Internazionale del Jazz»;

Legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 «Riconoscimento del centro RAT – Ricerche audiovisive e teatrali di Cosenza»;

Legge regionale 26 aprile 1995, n. 26 «Interventi in favore di istituti bibliotecari regionali»;

Legge regionale 26 aprile 1995, n. 25 «Integrazioni e modifiche alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17, recante norme in materia di biblioteche di Enti Locali o di interesse locale»;

Legge regionale 19 aprile 1995, n. 24 «Sostegno all'Associazione del Teatro Calabria»;

Legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 «Interventi regionali per favorire la istituzione di centri di ricerca d'intesa con le Università della Regione quota regionale di partecipazione e destinazione annuale dei fondi per la costituzione di Fondazioni di rilevante interesse regionale: C. Alvaro in San Luca d'Aspromonte, V. Padula in Aciri, G. Morelli in Crotona, IMES in Catanzaro»;

Legge regionale 19 aprile 1995, n. 19 «Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese»;

Legge regionale 5 maggio 1990, n. 49 «Contributo annuale all'Accademia Hipponiana Scuola Superiore di musica di Vibo Valentia»;

Legge regionale 5 maggio 1990, n. 47 «Iniziative per la tutela delle particole superstiti dei luoghi cassiodorei mediante esproprio delle stesse a favore del patrimonio pubblico»;

Legge regionale 20 aprile 1990, n. 25 «Celebrazione del IX Centenario di fondazione della Certosa di Serra San Bruno»;

Legge regionale 8 gennaio 1990, n. 5 «Sostegno all'Accademia d'Arte drammatica della Calabria – Scuola di teatro»;

Legge regionale 4 gennaio 1990, n. 4 «Erogazione contributo annuo al Centro di ricerca, documentazione e comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo con sede in Crotona»;

Legge regionale 4 gennaio 1990, n. 3 «Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica all'istituto di Epistemologia «La Magna Grecia»;

Legge regionale 25 novembre 1989, n. 11 «Erogazione contributo annuo al Centro Internazionale di Studi Gioachimiti di S. Giovanni in Fiore»;

Legge regionale 9 novembre 1989, n. 6 «Norme per la costituzione dell'istituto regionale per le antichità calabresi Classiche e Bizantine (IRACEB)»;

Legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32 «Sostegno all'Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria»;

Legge regionale 1 dicembre 1988, n. 31 «Erogazione di un contributo annuo all'istituto Calabrese per la storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa»;

Legge regionale 8 agosto 1988, n. 21 «Partecipazione della Regione Calabria all'istituto di studi su Cassiodoro e sul Medio Evo in Calabria con sede in Squillace»;

Legge regionale 23 marzo 1988, n. 8 «Istituzione dei centri polivalenti per i giovani»;

Legge regionale 25 maggio 1987, n. 17 «Modifica dell'art. 20 della legge regionale 8 maggio 1985, 27 recante: norme per l'attuazione del diritto allo studio»;

Legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «Interventi della Regione Calabria nel settore della promozione degli scambi socio-culturali»;

Legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3 «Interventi finanziari per la realizzazione del progetto «Apprestamenti difensivi calabresi»;

Legge regionale 27 agosto 1986, n. 39 «Adesione della Regione Calabria al Consorzio Teatrale Calabrese»;

Legge regionale 16 aprile 1986, n. 16 «Contributi alle Comunità montane, ai Comuni e Consorzi di Comuni per attività divulgative della cultura e della informazione televisiva»;

Legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 «Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e – democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa»;

Legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio»;

Legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 «Norme in materia di biblioteche di Enti locali o d'interesse locale»;

Legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 «Norme per interventi in materia di promozione culturale»;

Legge regionale 21 marzo 1983, n. 12 «Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 26 maggio 1979, n. 8»;

Legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 «Istituzione del centro di ricerca e di documentazione «Melissa»;

Legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 «Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali – Delega ai comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale – Inquadramento del personale dei centri soppressi – Modifiche ed integrazione alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9»;

Legge regionale 26 maggio 1979, n. 6 «Norme per la soppressione dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati»;

Legge regionale 17 settembre 1974, n. 13 «Interventi straordinari in materia di assistenza scolastica per l'anno 1974 modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 dicembre 1973, n. 19»;

Legge regionale 18 dicembre 1973, n. 19 «Interventi straordinari in materia di assistenza scolastica per l'anno 1973 -74».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 15 gennaio 2009

**Loiero**





## MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea dell'annuncio originale comunicato per la inserzione.

Ogni linea di scrittura dell'originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.

Tali annunci debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell'interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i quali è prescritto l'uso della carta uso bollo sia per l'originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l'inserzione.

Il testo dell'inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell'individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima estensione della carta bollata.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d'inserzione.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

### AVVISO AGLI INSERZIONISTI

*Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano, almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti nel numero ordinario immediatamente successivo.*

*Gli stessi devono riportare, in calce all'originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale.*

*Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.*

*In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l'eventuale inesatta interpretazione.*

*Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).*

*Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere l'inserzione.*

*Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente.*

*Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.*

#### **Vendita:**

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad € 2,00; numero arretrato € 4,00;

fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina pari ad € 1,50 ogni 32 pagine.

fascicolo di Parte III costo pari ad € 1,50; numero arretrato € 3,00.

#### **Prezzi di abbonamento:**

Parti I e II: abbonamento annuale € 75,00;

Parte III: abbonamento annuale € 35,00.

#### **Condizioni di pagamento:**

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all'Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Via Orsi – 88100 Catanzaro.**

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.